

Responsabile del Procedimento:
Ing. Maria Teresa Carosella



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità

Progettista:

Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori Tecnici:

geom. Fabrizio Strufaldi
geom. Manfredi Mariani

Titolo:

SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI"
IN VIA PISACANE NC. 5

Progetto: 14099/2017

**Intervento per la messa a norma delle
superfici vetrate con sostituzione parziale
di infissi. CUP C54H17000100004**



PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 D.Lgs. N. 50/2016)

Oggetto: Capitolato Speciale di Appalto

Allegato G

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 1 Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 Ammontare dell'Appalto
- Art. 3 Distribuzioni degli Importi
- Art. 4 Modalità e stipula del contratto
- Art. 5 Qualificazione dell'impresa
- Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
- Art. 7 Documenti di progetto e caratteristiche generali
- Art. 8 Conoscenza delle norme d'appalto
- Art. 9 Attività comprese nell'appalto
- Art. 10 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 13 Proroghe
- Art. 14 Penali in caso di ritardo
- Art. 15 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 16 Anticipazione
- Art. 17 Pagamenti in acconto
- Art. 18 Pagamenti a saldo
- Art. 19 Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 20 Garanzia definitiva
- Art. 21 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
- Art. 22 Piano operativo di sicurezza
- Art. 23 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 24 Subappalto
- Art. 25 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 26 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 27 Accordo bonario e transazione
- Art. 28 Definizione delle controversie
- Art. 29 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

PARTE TECNICA

- Art. 30 Descrizione dei principali elementi dell'appalto
- Art. 31 Norme generali per l'accettazione, qualità e impiego dei materiali
- Art. 32 Norme generali per la provvista dei materiali
- Art. 33 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
- Art. 34 Valutazione dei lavori – Condizioni Generali
- Art. 35 Regole generali

PARTE AMMINISTRATIVA

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione del Prog.14099/2017 – Manutenzione straordinaria vari edifici scolastici –Scuola primaria "G. Galilei" via Pisacane 5 Pistoia - Intervento per la messa a norma delle superfici vetrate con sostituzione parziale di infissi (CUP C54H17000100004). Le indicazioni del presente capitolato, assieme agli altri elaborati tecnici e descrittivi del progetto, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L'esecuzione del contratto è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge n.136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4 del DPR 207 del 2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo gara	Codice Unico di Progetto (CUP)
	C54H17000100004

Il presente documento definisce i requisiti generali e le modalità con le quali l'Appaltatore dovrà eseguire tale lavoro, nonché tutte le operazioni accessorie preliminari e di rifinitura ad essa connesse.

Art.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 71.792,65 (esclusa IVA) di cui:

A) Lavori a corpo e misura soggetti a ribasso d'asta	€ 71.292,65
B) Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>500,00</u>
TOTALE	€ 71.792,65 oltre IVA 22%

L'importo contrattuale dell'intervento risulterà dal ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al punto A).

Per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere compensato all'Affidatario ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente complete, anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato.

Non è soggetto al ribasso l'importo dei costi della sicurezza indicato al punto B).

Art.3 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori a corpo ed a misura compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori edili (rimozioni, opere di finitura e economie)	€ 4.010,00
Lavori di fabbro (costruzione e installazione infissi, avvolgibili, frangisole)	€ 67.282,65
TOTALE OPERE A BASE DI GARA	€ 71.292,65
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 71.792,65

Art.4 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo ed a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 9°, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente documento.

Art. 5 – QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non è previsto il sistema di qualificazione tramite SOA.

Per tali importi di lavori, l'articolo 90 del DPR 207/2010 di seguito indicato "Regolamento", fissa i seguenti requisiti di ordine tecnico - amministrativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso i imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti (art. 90, comma 1, secondo periodo, regolamento DPR n. 207/2010).

In relazione alla loro tipologia, ai sensi dell'art.61 e dell'Allegato A) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, i lavori oggetto della presente procedura sono assimilabili alla categoria e classifica OS6 Classe I.

I requisiti sono previsti dalla legge in gara (bando, invito, avviso di gara), e sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta e documentati con dichiarazione sostitutiva; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia (art. 90, co. 3, Regolamento).

Art. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 – Documenti di progetto e caratteristiche generali

I documenti facenti parte del presente progetto sono i seguenti:

- A Relazione tecnica;
- B Elaborati grafici
 - tav. B.1 Planimetria individuazione intervento
 - tav. B.2 abaco infissi
- C Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- D Computo metrico estimativo e incidenza manodopera
- E Quadro Economico e crono programma
- F Elenco prezzi unitari
- G Capitolato Speciale di Appalto
- H Schema di Contratto

Nell'elaborazione dell'offerta si dovrà tener conto del fatto che gli infissi dovranno essere realizzati esattamente secondo lo schema indicato negli elaborati grafici, e le misure complessive (altezza e larghezza) indicate sono da intendersi massime essendo suscettibili di variazione rispetto alle dimensioni degli elementi strutturali: costituisce causa di recessione del contratto la fornitura di manufatti aventi dimensioni superiori o forme diverse da quelle indicate negli elaborati grafici (abaco infissi). Il presente capitolato sarà recepito dal contratto che sarà stipulato con l'Appaltatore dopo l'aggiudicazione della gara.

Art. 8 – Conoscenza delle norme d'appalto

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente capitolato speciale e degli altri documenti e norme da esso richiamati e citati, di osservarli in ogni loro parte, di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possano aver influito nella determinazione del ribasso sui prezzi a base di gara, che giudica remunerativi e di sua convenienza.

In modo particolare si ritengono a conoscenza dell'Appaltatore tutti gli oneri, compresi nell'importo dell'appalto, relativi alla partecipazione e al mantenimento in efficienza degli accessi ai cantieri, ai cimiteri, alle strade pubbliche esistenti fino alla totale esecuzione della fornitura, nonché gli oneri relativi al ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi e degli operai.

Si intendono, infine, conosciute tutte le condizioni e circostanze relative ad ogni cantiere, gli accessi, i percorsi e quant'altro possa influire sull'eventuale approvvigionamento della fornitura e dei materiali edili ed impiantistici necessari per i lavori accessori.

Art. 9 – Attività comprese nell'Appalto

Sono comprese nel presente appalto, senza che l'Esecutore dei lavori possa fare eccezione o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo, le seguenti attività:

1. La fornitura e l'assemblaggio degli infissi a regola d'arte, nel rispetto delle configurazioni contenute negli elaborati grafici, dei materiali e delle dimensioni massime indicati nei documenti progettuali, oltre che nel rispetto pieno di tutte le norme e leggi vigenti in materia anche se non espressamente citate;
2. Il carico, trasporto e scarico di tutti gli elementi costituenti la fornitura nonché dei materiali necessari per le lavorazioni accessorie, con ogni mezzo necessario e idoneo in conformità con lo stato dei luoghi;
3. Il carico e il trasporto del materiale di risulta, opportunamente differenziato e il suo conseguente smaltimento presso pubbliche discariche;
4. Il perfetto coordinamento delle attività e delle maestranze con la direzione scolastica del plesso che concorreranno alla realizzazione della fornitura;

5. Lo sgombero immediato dei materiali rifiutati. Ove l'appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno e/o ripristino derivante dalla rimozione così eseguita;
6. necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere;
7. La pulizia finale delle aree oggetto di intervento e di tutti gli spazi eventualmente occupati per i cantieri.

Nello svolgimento della attività oggetto del presente appalto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per:

- a) Consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- b) Limitare con ogni mezzo e accorgimento disturbi alla normale fruizione del plesso scolastico, in modo particolare per quanto riguarda la produzione di rumore e polveri;
- c) Attivare tutte le azioni utili tendenti a prevenire ed eliminare qualsiasi situazione che possa comportare rischi derivanti dalle lavorazioni per i cittadini in visita ai cimiteri durante le lavorazioni e rischi di inquinamento ambientale.

Art. 10 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'Esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e le forniture compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. L'Esecutore dovrà pertanto essere in grado di garantire l'esecuzione dei lavori e l'approvvigionamento di tutte le provviste necessarie per la realizzazione di ogni singolo manufatto e dovrà assicurare la continuità temporale della fornitura e posa in opera nelle tempistiche sopra indicate anche nel caso in cui le stesse ricadano nel mese di agosto o di dicembre.

3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

4. L'ultimazione dei lavori e della fornitura deve essere comunicata per iscritto tempestivamente dall'Esecutore al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Esecutore, è facoltà della stazione appaltante, con provvedimento del Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, concedere proroghe al termine per l'ultimazione della fornitura, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'Esecutore dei lavori.

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori e della fornitura nonché della loro irregolare conduzione secondo cronoprogramma di cui all'articolo 11:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche eventualmente necessari al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o da organismi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento di adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Art. 13 Proroghe

1. L'Esecutore del contratto, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12 del presente C.S.A.

2. La richiesta è presentata al R.U.P. e questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei Lavori del contratto.

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;

Art. 14 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione ed assistenza lavori sostenute dal Comune di Pistoia per effetto della maggiore durata dei lavori, stabilite in € 40,00 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15 del C.S.A. , in materia di risoluzione del contratto.

4 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Esecutore della fornitura nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Sono dovuti dall'Esecutore della fornitura i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 16 Anticipazione

1. All'Esecutore della fornitura è dovuta l'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 20% così come stabilito dall'art.35 comma 18 del Codice degli Appalti.

2. Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori sarà corrisposta l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista al comma 1 nella seguente maniera:

a) l'erogazione è subordinata alla costituzione di una polizza fideiussoria dell'importo pari al 20% del prezzo contrattuale, maggiorato degli interessi legali da calcolare al momento della richiesta;

b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento alla anticipazione contrattuale con l'indicazione della data di emissione.

c) La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

3. Si procederà alla acquisizione di DURC solo nei casi in cui il certificato acquisito in sede di verifica dei requisiti di ordine generali finalizzati all'attribuzione di efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva risulti scaduto (120 giorni dalla data di emissione).

4. La Stazione Appaltante procederà al pagamento della anticipazione sul prezzo contrattuale con apposito atto del dirigente del Servizio Edilizia Pubblica.

Art. 17 Pagamenti in acconto

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare per uno Stato di Avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00)

comprensivi sia delle opere a misura che delle opere a corpo o alla maggiore somma dichiarata in sede di offerta.

Art. 18 Pagamenti a saldo

Il pagamento dell'ultima rata qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.103 comma 6, del D.Lgs.50/2016.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire, se lo ritiene necessario, sia durante l'esecuzione che a lavori ultimati, controlli e verifiche anche non qui descritte, ad insindacabile giudizio del direttore dei Lavori. Rimane in obbligo all'esecutore la consegna dei certificati di conformità degli infissi e delle superfici vetrate.

L'Esecutore è tenuto a prestarsi, su richiesta del Direttore dei Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questi ritenesse opportune. Lo stesso appaltatore è obbligato ad assumere tempestivamente l'iniziativa di procedere alle verifiche del caso specialmente per quelle che, nell'avanzamento della fornitura, non potessero più essere accertate.

Art. 19 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13° del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52: ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 20 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti

per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 commi 4 e 5, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 21 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Esecutore del contratto è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dal Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art 22 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, articolo così come modificato dall'art 18 del D.Lgs. n. 106 del 2009, e 29, articolo così come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, dalla Legge 101 del 2012, dalla Legge n. 98 del 2013 e dalla Legge 161 del 2014 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente documento, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, comma introdotto dall'art 64 del D.Lgs. 106 del 2009, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26, articolo così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106 del 2009, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 23 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Esecutore dell'appalto è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104, articolo così come modificati dal D.Lgs. n. 106 del 2009, dalla Legge n. 88 del 2009, dalla Legge 177 del 2012, dalla Legge n. 93 del 2013 e dalla legge n. 115 del 2015 – Legge europea 2014 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 24 Subappalto

L'Esecutore dell'appalto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all'articolo 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, così come previsto dall'art 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ivi comprese le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le categorie di forniture o servizi descritte nell'art.105 comma 3 del codice degli appalti non si configurano come attività affidate in subappalto.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto

subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dei Lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e a l'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art.25 Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi

di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'articolo 105 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 1.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 27 Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. nr. 50/2016 per i lavori pubblici di cui alla parte II, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016, Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 3 del D.Lgs. nr. 50/2016 Il direttore dei lavori o il direttore dei Lavori del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 4 del D.Lgs. nr. 50/2016 Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. nr. 50/2016 Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 6 del D.Lgs. nr. 50/2016 L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 28 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 27 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pistoia ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 29 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Esecutore dell'appalto, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Esecutore dell'appalto e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del codice degli appalti, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di

assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessari l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

PARTE TECNICA

Art.30 - Descrizione dei principali elementi dell'appalto

Le opere, così come meglio descritte negli elaborati del progetto esecutivo, consistono in:

- Sostituzione dei vecchi infissi esterni metallici con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con vetro camera stratificato di sicurezza e parziale fornitura e posa in opera di tende frangisole;
- Sostituzione dei vecchi infissi interni metallici con nuovi infissi in alluminio con vetro singolo di sicurezza;
- Sostituzione di soli vetri interni su telaio in legno o metallo con vetri di sicurezza;

Le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle specifiche tecniche ricomprese nel computo metrico, nell'elenco prezzi unitari e nei disegni allegati al contratto di cui formano parte integrante e a quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Art. 31 – Norme generali per l'accettazione, qualità e impiego dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d' appalto: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori (D.L.).

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli elaborati grafici e di tutta la documentazione di progetto.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nelle aree destinate alla posa in opera (in seguito anche "cantiere"), o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'esecutore della fornitura, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Ad ogni modo l'Esecutore dell'appalto resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori, sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di verifica di conformità.

L'Esecutore dell'appalto che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito prestazioni più accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Tutti i prodotti e i materiali utilizzati dovranno comunque possedere i certificati di marcatura CE (Regolamento Europeo 305/2011) e rispondere ai relativi requisiti minimi di seguito indicati.

Il materiale installato dovrà necessariamente essere accompagnato, a cura e spese dell'appaltatore da ritenersi compensato nel corrispettivo di appalto, dalle certificazioni attestanti il rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dalla normativa vigente, in particolare, gli infissi esterni, dovranno rispondere ai criteri delle norme UNI 7697, UNI EN ISO 10077-1, UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210 o più recenti ed aggiornate con il rilascio della dichiarazione di prestazione (DoP) e dichiarazione di corretta posa in opera.

Art. 32 – Norme generali per la provvista dei materiali

L'Esecutore dell'appalto assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere, nel tempo indicato nel presente documento, a tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione del contratto, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.

L'Esecutore dell'appalto dovrà dare notizia al Direttore dei lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione del contratto.

L'Esecutore dell'appalto resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori previa apposizione di sigilli e firme del D.L. e dell'esecutore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell'Interno in originale o copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Art. 33 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi" per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verificano discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Art.34 Valutazione dei lavori – Condizioni Generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. e qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori, nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti, di natura tecnica, realizzativa o normativa, legati all'esecuzione dei lavori.

Si intendono compresi nei prezzi allegati al presente capitolato, di cui formano parte integrante, gli oneri relativi a allestimento di cantiere, opere provvisorie durante l'esecuzione dei lavori, puntellamenti, fornitura di tutti i materiali a piè d'opera, scarrettamento, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, indennità di discarica ed eventuali adempimenti tecnici ed amministrativi per il completo smaltimento di ogni rifiuto proveniente dal cantiere in oggetto, smobilitazione e rimozione del cantiere ad opere ultimate ed ogni pulizia e ripristino necessario alla completa restituzione dei luoghi; si intende inoltre sempre compreso nei prezzi contrattuali ogni onere inerente l'esecuzione delle opere a regola d'arte ed il funzionamento di ogni loro parte così come specificato anche nel Contratto di Appalto. Il prezzo previsto per tutte le forniture di

materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per lo stoccaggio, la corretta conservazione e l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. Per i lavori a corpo gli importi corrispondenti alle quantità eseguite sono determinati, di norma, secondo criterio discrezionale della D.L. la quale può, all'uopo avvalersi delle percentuali iscritte nello schema di contratto e, subordinatamente, dell'elenco dei prezzi unitari. L'importo del compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile.

Art. 35 Regole generali

Durante tutta la permanenza del cantiere l'appaltatore dovrà rispettare le regole generali presenti all'interno del plesso scolastico:

1. In generale i lavori dovranno essere svolti durante il periodo di chiusura della scuola;
2. Sarà consentito svolgere le lavorazioni anche durante il periodo di apertura del plesso a condizione che le aree interessate dai lavori siano interdette e sia concordato con la Direzione Scolastica e l'Amministrazione Comunale tali modalità operative
3. qualsiasi danno a impianti, murature e simili prodotto dai mezzi d'opera o dalle attività di cantiere dovrà essere riparato tempestivamente a carico dell'appaltatore;
4. l'esecutore dovrà quotidianamente mantenere lo stato di decoro, ordine e pulizia all'interno dell'area di cantiere e provvedere al continuo monitoraggio del buono stato della recinzione di cantiere e della relativa cartellonistica;
5. qualsiasi variazione di esecuzione (lavorazioni o materiali) non prevista dal progetto o dal capitolato dovrà essere preventivamente segnalata, discussa e approvata dalla Direzione dei Lavori per poter essere ritenuta valida;
6. l'esecutore dell'appalto è tenuto a comunicare l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni salienti alla Direzione dei Lavori e richiederne il controllo e la verifica prima di procedere con altre lavorazioni che impediscano il successivo controllo delle suddette.
7. l'esecutore dell'appalto è tenuto ad effettuare a proprie spese tutti i sondaggi, carotature, prove sui materiali che il Direttore dei Lavori riterrà comunque necessarie e/o opportune al fine della verifica delle attività svolte.

Le prescrizioni su espresse non dispensano l'esecutore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano richieste dalla particolare posizione e natura della fornitura, e non implicano responsabilità alcuna per l'Amministratore appaltante, restando sempre invece l'esecutore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da segnalazioni deficente per qualsiasi motivo.

Pistoia,

Il Progettista

.....

Per accettazione:

L'Esecutore dei Lavori

.....